



ESPROPRIAZIONE FORZATA ESATTORIALE

**LE PARTICOLARITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA ESATTORIALE
ED I RIMEDI A TUTELA DEI CONTRIBUENTI**



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TORCELLO
fa parte del Network



WIN&CONSULTING
network - european business & wine solutions

FISCO » LA NORMA SPIEGATA

di **Alessandra Di Nino**
e **Davide Torcello** *

La fase dell'espropriazione forzata esattoriale rappresenta da sempre un momento particolarmente delicato per i contribuenti; tanto per il tecnicismo che contraddistingue la materia, quanto per la stratificazione legislativa accumulata nel corso degli anni.

LA NORMA. In ogni modo, la disciplina del sistema della riscossione esattoriale risulta attualmente contenuta nel D.P.R. n. 602/1973.

In particolare, l'art. 45 del D.P.R. prevede che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni e le modalità tassativamente indicate; mentre negli articoli da 49 a 61 sono contenute le disposizioni generali sull'espropriazione forzata.

Per la riscossione delle somme non pagate, quindi, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione procede all'espropriazione forzata sulla base del ruolo (riportato nella cartella di pagamento previamente notificata al contribuente) o dell'avviso di accertamento impositivo, che costituiscono il titolo esecutivo. Resta salvo il diritto del debitore di dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'Ente creditore, con documentazione appositamente rilasciata.

PROCEDIMENTO SPECIALE. Dai principi normativi appena accennati emerge, quindi, che il procedimento di esecuzione forzata esattoriale presenta una natura "speciale" rispetto a quello "ordinario" civilistico.

Infatti, nonostante risulti modellato sulla falsariga del procedimento di espropriazione forzata designato dal codice di procedura civile, le disposizioni di quest'ultimo trovano applicazione solo se non incompatibili o non espressamente derogate dalle norme speciali (tenendo conto della natura soggettiva del creditore espropriante e, soprattutto, della natura pubblica dei crediti

Espropri forzati esattoriali I rimedi per i contribuenti

Per la riscossione del non pagato l'Agenzia delle Entrate si basa sulle cartelle notificate ai cittadini, che possono invocare due articoli del codice civile



L'ingresso di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate

» La fase dell'espropriazione forzata prende avvio con il pignoramento, che può avvenire anche presso terzi, quali, ad esempio, gli istituti di credito

da riscuotere). La specialità dell'espropriazione esattoriale è stata, peraltro, espressamente sancita dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 5255/1993.

La fase dell'espropriazione forzata, pertanto, prende avvio con il pignoramento: troveran-

no applicazione le disposizioni codicistiche sul pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi (contenute nel codice di procedura civile), con le specialità proprie dell'esecuzione esattoriale.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Tra queste va di certo annoverata la particolare procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 72 bis D.P.R. n. 602/73, azionabile da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per procedere al pignoramento presso terzi (che si ha quando il creditore procedente pignora crediti che il debitore esecutato vanta nei confronti di terzi; quali, ad esempio, gli istituti di credito).

CREDITI PENSIONISTICI. Sono comunque fatti salvi i crediti

» Per le esecuzioni sono fatti salvi i crediti pensionistici; ferme restando le particolari previsioni riguardanti, tra le altre, le somme dovute a titolo di stipendio o di altre indennità

pensionistici; ferme restando le particolari previsioni riguardanti, tra le altre, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Tale procedura speciale permette all'Agenzia delle Entrate

- Riscossione di azionare il c.d. pignoramento diretto, in forza del quale l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere (in luogo della citazione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, come ordinariamente accade nell'esecuzione forzata "non esattoriale") l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente ad essa fino a concorrenza del credito per cui si procede. Ciò entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento - se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione prima della data della notifica - oppure, per le restanti somme, alle relative scadenze.

I RIMEDI. A quali rimedi può ricorrere il contribuente avverso

l'espropriazione forzata esattoriale?

Alla luce della rilevante sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento ed all'avviso ad adempiere, devono ritenersi ammissibili le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, volte a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva. È inoltre ammessa l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., seppur con particolari limitazioni (sono precluse infatti le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo).

LA GIURISDIZIONE. Per quanto riguarda il riparto della giurisdizione tra il Giudice tributario (cioè: la Commissione Tributaria Provinciale) ed il giudice ordinario (cioè: il Tribunale in veste di Giudice dell'esecuzione), ovvero tra i Giudici chiamati a giudicare sull'esecuzione forzata esattoriale (a seconda, come si vedrà, degli aspetti della vicenda controversa presi in considerazione dal contribuente che si opponga), vale la pena ricordare quanto segue.

Secondo le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (sent. n. 13913/2017), in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento che si ritenga viziato (a causa dell'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento), è ammissibile e va proposta davanti alla C.T.P. (e non, come si riteneva in passato, dinanzi al Tribunale ordinario). L'ordinamento, pertanto, sta tentando di garantire ai contribuenti che intendano opporsi all'espropriazione esattoriale la possibilità di ottenere una risposta di giustizia adeguata; ciò attraverso la possibilità di domandare la relativa tutela, a seconda dei casi, dinanzi al Giudice tributario o a quello ordinario.

*Avvocati, Studio Legale Tributario Torcello in Pescara info@studiotorcello.it www.studiotorcello.it

Telefonini, torna il modello basic

Si chiamano feature phone: hanno le funzioni essenziali, costa pochi euro

di **Titti Santamato**
ROMA

Ritorno al futuro o sarebbe meglio dire al passato. Dopo l'overdose di smartphone sopra i mille dollari e dalle mille funzioni, cresce sempre di più una nicchia di telefoni basic. Si chiamano feature phones: telefonano, mandano messaggi o poco di più e costano pochi euro, alcuni modelli si collegano anche a Internet. A guidarne la crescita sono i mercati in espansione come l'India e l'Africa, quelli su cui hanno messo gli occhi colossi come Facebook e Google. A differenza del mercato degli smartphone che si è contratto per la prima volta nel 2018, il mercato dei feature phones ha continuato a crescere negli ultimi tre anni. Counterpoint Research stima che nel 2019 ne saranno venduti a livello globale più di 400 milioni, mentre le spedizioni arriveranno al miliardo di unità entro il 2021. Con India e Medio Oriente che nei prossimi tre anni



Un modello di telefono del tipo "feature phone"

ni attireranno 800 milioni di questi dispositivi. «L'avvento dei nuovi feature phone può rappresentare un trend a livello mondiale destinato in particolare ai mercati dei Paesi emergenti, con minori capacità di spesa, ed eventualmente a quelle fasce di popolazione di età elevata che hanno bisogno solo delle funzionalità base di un telefono. Dopo

i prodotti lanciati da Nokia è lecito aspettarsene nuovi in uscita anche di altri marchi», spiega Marta Valsecchi, Direttore operativo degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano che però non si aspetta «una forte penetrazione nel nostro Paese, così come negli altri mercati occidentali». Gran parte della crescita di questi telefoni è

trainata appunto dal rilancio dei Nokia che proprio qualche giorno fa ha presentato due nuovi modelli low cost. Altro marchio popolare nei mercati in crescita è Jio Phone che a bordo ha il sistema operativo KaiOS. Al Mobile World Congress di Barcellona, proprio KaiOS ha annunciato la collaborazione con l'operatore africano Orange per il lancio di telefoni con questo software al prezzo di 20 dollari in 16 paesi dell'Africa e del Medio Oriente. La popolarità dei feature phones è così in crescita che Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con KaiOS per pre-installare Facebook e rendere disponibile WhatsApp. E Google nei giorni scorsi ha tenuto un evento in Nigeria in cui ha presentato Gallery Go, un'app simile a Google Foto che occupa poco spazio di memoria ed è progettata per funzionare offline. I feature phones non hanno fotocamere professionali e non supportano molte applicazioni, ma hanno il vantaggio di essere economici.

REPORT CONFESERCENTI

Cresce il credito al consumo: quota 96 miliardi nel 2018

ROMA

Prosegue il ricorso delle famiglie italiane al credito al consumo anche per piccole spese come l'estetista. È quanto emerge da un'analisi condotta da Confesercenti sui dati messi a disposizione da Banca d'Italia. A fine 2018 lo stock relativo di prestiti delle famiglie ha raggiunto quota 96 miliardi, con una crescita di 7,2 miliardi rispetto all'anno precedente. Nel complesso, il mercato del credito al consumo ha segnato nel 2018 un +8,8% sul 2017, in leggero calo rispetto al +9,3% messo del 2017. I migliori andamenti riguardano il Nord Ovest (+10,3%), seguito da Nord Est e Centro (+9,8% e +9,6%). Più lenta, ma comunque sostenuta, l'evoluzione nelle regioni del Sud e nelle Isole (+7,3%).

«Si stanno diffondendo strumenti per favorire acquisti dilazionati anche per importi relativamente bassi, in particolare in centri estetici o palestre o anche negozi di abbigliamento o calza-

ture, che potrebbero avere un'efficacia per rilanciare le vendite in una fase ancora difficile per il commercio», fa sapere Nico Gronchi, Vice Presidente nazionale di Confesercenti sottolineando che la crescita del credito al consumo «appare ormai inarrestabile». «Questo - aggiunge - conferma come le famiglie italiane vedano ancora nel credito al consumo uno strumento valido per realizzare un progetto di acquisto, preferendolo ad altre forme di finanziamento. Si tratta di un fronte con cui le imprese del commercio dovranno sempre di più fare i conti». «Il credito al consumo potrebbe dunque rivestire un ruolo strategico anche per il commercio di vicinato. Per la massima diffusione anche nelle piccole imprese, però, serve un sostegno. Per questo Confesercenti chiederà al governo l'istituzione di un fondo apposito, utilizzabile dalle micro e piccole imprese per dotarsi di strumenti di credito al consumo», conclude Gronchi.